Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte I
A-6575/2009

Sentenza dell'8 novembre 2012

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Marianne Ryter e Kathrin Dietrich,
cancelliere Federico Pestoni.

Parti

1. **A.**_____**,**
2. **B.**_____,
3. **C.**_____,
4. **D.**_____,

tutti patrocinati da E._____,
ricorrenti,

Contro

Ferrovie Federali Svizzere (FFS), Infrastruttura e diritto, Kasernenstrasse 95/97, casella postale, 8021 Zürich,
controparte,

Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

approvazione dei piani del progetto denominato "X._____, ampliamento piazzale di carico".

Fatti:

A.
Con atto del 28 novembre 2005, le Ferrovie Federali Svizzere (di seguito: FFS) hanno richiesto l'approvazione dei piani per l'ampliamento del piazzale di carico a X._____. La richiesta indicava che il progetto toccava i diritti di terzi, ma che probabilmente questi diritti si sarebbero potuti acquisire in via bonale.

B.
Dal 21 marzo al 5 maggio 2006, il progetto è stato pubblicato in Canton Ticino e presso i Comuni di X._____ e Y._____.

C.
Con lettera del 4 maggio 2006, F._____, agente per sé (ora A._____) e per la ditta G._____, successore F._____ (ora B._____), ha inoltrato un'opposizione cautelativa.

Espone di essere una ditta attiva nel commercio dell'acciaio, con deposito e impianto di lavorazione a X._____. Usa un accesso ferrato attraverso il binario 85, proprietà del Consorzio D._____, di cui fa parte anche l'opponente, nonché lo scambio 46 e il proprio binario 87. Per il resto, vengono usati gli accessi veicolari comunali, i quali sarebbero sottoposti ad un carico maggiore di traffico con il progetto qui in oggetto. Invoca in sostanza che la rete viaria comunale è insufficiente per assorbire il traffico cagionato dal futuro ampliamento, con riferimento ad una sentenza cantonale che avrebbe rifiutato il piano comunale per questo preciso motivo.

D.
Con lettera del 5 maggio 2006, la ditta C._____ ha pure inoltrato opposizione avverso il progetto invocando anch'essa problemi viari e di pianificazione comunale.

E.
Durante la procedura di prima istanza sono stati effettuati vari accertamenti, tra l'altro con l'ARE. Erano in corso anche delle trattative tra le FFS e i proprietari dei binari privati per l'acquisto di:

- un tratto di binario (8,40 metri) situato sul mappale n.*** RFD Y._____ (di proprietà FFS), tra gli scambi privati 41 e 46;

- il binario 85 (246,30 metri) situato sul mappale n.*** RFD X._____ (di proprietà delle FFS);

- lo scambio 40, situato sul mappale n.*** RFD X._____ (idem);

- un muro in cemento armato (69 metri) situato sul mappale n.*** RFD X._____ (idem).

Il prezzo nelle negoziazioni era di 300'000.-- franchi + IVA a favore di G._____, H._____ e C._____.

F.
A seguito delle lungaggini dell'iter delle negoziazioni, le FFS hanno avviato la procedura d'espropriazione il 31 ottobre 2007, diretta contro il Consorzio D._____.

G.
Con scritto del 30 novembre 2007, il Consorzio D._____ composto da C._____, H._____ e I._____ e G._____ hanno interposto opposizione "cautelativa" contro l'apertura della procedura d'espropriazione, presentando – oltre la richiesta di pagamento di un'indennità complessiva di 450'000.-- franchi – dei gravami legati all'espropriazione e ribadendo gli altri gravami contro il progetto stesso.

Successivamente, nell'ambito delle trattative, l'opposizione è stata mantenuta.

H.
Per quanto riguarda invece la C._____, agendo da sola, non ha inoltrato nessun'altra opposizione (oltre a quella menzionata al precedente consid. di fatto D).

I.
Con decisione del 14 settembre 2009, l'UFT ha approvato i piani di ampliamento del piazzale di carico presso la stazione di X._____, respingendo inoltre le opposizioni.

J.
Con atto del 19 ottobre 2009, F._____, G._____ successore F._____ (ora A._____ e B._____, ambedue rappresentate da F._____), la C._____ e il Consorzio D._____ (di seguito: i ricorrenti) hanno inoltrato ricorso contro la predetta decisione, concludendo per il suo annullamento.

Invocano in sostanza delle violazioni del diritto di essere sentiti e delle violazioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio ed in materia di protezione dell'ambiente.

K.
Con atto del 4 dicembre 2009, le FFS (qui di seguito: controparte) hanno inoltrato le loro osservazioni nel merito ed una richiesta di revoca dell'effetto sospensivo.

Sentiti i ricorrenti e l'autorità di prima istanza, lo scrivente Tribunale ha accolto la richiesta il 20 gennaio 2010. Detta decisione incidentale è stata impugnata dai qui ricorrenti dinanzi al Tribunale federale. Con sentenza del 30 aprile 2010, l'Alta Corte ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso.

L.
Il 25 novembre 2011, si è tenuto un sopralluogo in presenza delle parti e dell'autorità di prima istanza.

M.
In data 20 gennaio 2012, su richiesta dello scrivente Tribunale, il Municipio di X._____ ha fornito informazioni circa i progetti di potenziamento della rete viaria nella zona industriale di X._____ / Y._____ (ora Z._____).

N.
Con scritto del 20 febbraio 2012, la controparte ha indicato di non avere ulteriori osservazioni, mentre i ricorrenti hanno lasciato trascorre infruttuoso il termine fissato dallo scrivente Tribunale per deporre eventuali osservazioni finali.

Diritto:

1.

1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFT, che è un ufficio federale subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 let. d LTAF.

1.3. Fatte salve le considerazioni qui di seguito, le forme e termini prescritti dagli artt. 50 e 52 PA sono rispettati ed i ricorsi quindi ricevibili in ordine.

2.

2.1. Conformemente all'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c).

Nella presente fattispecie, gli stabili esercitati dai ricorrenti sono vicini all'impianto progettato; inoltre sono proprietari di binari di raccordo toccati dal progetto stesso. La decisione qui impugnata ha respinto le varie opposizioni inoltrate. I ricorrenti sono quindi toccati dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 48 PA.

2.2. Secondo l'art. 49 PA, il TAF dispone del pieno potere d'esame: si pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (cpv. 1), sulla costatazione inesatta o incompleta di fatti pertinenti (cpv. 2), nonché sull'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale (cpv. 3).

Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie conoscenze (DTF 135 II 296, consid. 4.4.3, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-523/2010, del 19 ottobre 2010, consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar VwVG, 2008, Zurigo/San Gallo, n. marg. 9 ad art. 49 PA).

2.3. Il ricorso deve essere motivato ai sensi dell'art. 52 PA. Detta motivazione deve dimostrare, o almeno spiegare sommariamente dove e

come la decisione impugnata viola la legge e più precisamente se la decisione impugnata contiene errate considerazioni di fatto o di diritto (DTF 131 II 470, consid. 2). Se le esigenze non sono equiparabili a quelle dell'art. 42 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) – disposto che esige che il ricorrente citi le disposizioni legali violate e presenti una dimostrazione degli errori invocati e della consecutiva violazione della legge – il ricorrente deve comunque, in questa sede, sviluppare le sue obbiezioni relative all'atto impugnato, ossia il dispositivo della decisione impugnata (DTAF 2007/6, consid. 1.2). Affermazioni perentorie, peraltro neanche sopportate da ulteriori sviluppi, opponendo semplicemente un'opinione contraria a quella sostenuta dall'autorità di prima istanza non adempiono i requisiti dell'art. 52 PA. Neppure rispetta l'art. 52 PA il fatto di ripetere semplicemente l'argomentazione già sviluppata dinanzi all'autorità precedente (sentenza del Tribunale federale 1A.292/1997, del 29 gennaio 1998, consid. 6, nella quale l'Alta Corte ha in effetti giudicato che tale atteggiamento denota inoltre disprezzo per le autorità giudiziarie). Infine, il solo rinvio ad atti della precedente procedura senza ulteriore sviluppo dell'argomentazione non adempie ai requisiti dell'art. 52 PA (sentenza del Tribunale amministrativo federale, A-3713/2008, del 15 giugno 2011, consid. 3.2).

Posto quanto precede, lo scrivente Tribunale constata che le esigenze di motivazione dell'atto di ricorso di cui sopra non sempre sono adempiute; in questo caso, dei gravami la cui motivazione è carente verranno segnalati e si entrerà nel merito soltanto nella misura della motivazione adotta.

2.4. Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio *iura novit curia*. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il TAF a procedere in questo senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTAF 2007/27, consid. 3.3, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1851/2006, del 18 ottobre 2010, consid. 1.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pag. 300 e segg.).

2.5. Infine, sotto l'aspetto materiale, ma anche procedurale legato all'approvazione di piani di infrastrutture ferroviarie, il progetto qui

querelato sottostà alla legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101).

3.
I ricorrenti invocano varie violazioni del diritto di essere sentiti.

3.1. Il diritto di essere sentiti, garantito dall'art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) è concretizzato in procedura amministrativa federale, dagli artt. 18, 26 a 33 e 35 cpv. 1 PA. Tali disposti regolano vari aspetti del diritto di essere sentito e concretizzano quindi i diritti garantiti dalla Cost. e dedotti dalla giurisprudenza relativa all'art. 4 della vecchia Costituzione federale della Confederazione Svizzera (vCost; R.U.L.F I.); di conseguenza, si deve considerare che la PA garantisce diritti almeno equiparabili a quelli dedotti dalla Cost. (sul diritto costituzionale, v. MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 e segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 2ª ed. Berna 2006, pag. 606 e segg.; per quanto riguarda la procedura amministrativa, BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 e segg.; Ulrich HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 384 e segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 e segg.).

Il diritto di essere sentito comporta numerosi aspetti, tra i quali si possono citare il diritto di consultare l'incarto (art. 26 PA), il diritto di fare amministrare o partecipare all'amministrazione delle prove (artt. 18 e 29 PA), il diritto di esprimersi (artt. 29 e 30 PA) e quello di ottenere una decisione motivata (art. 35 PA).

Il diritto di essere sentito, e conseguentemente anche tutti gli aspetti che esso comporta, è una garanzia di natura formale. Una violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza dei gravami materiali sollevati (DTF 135 I 187, consid. 2.2, sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000, del 19 settembre 2000, consid. 2a; DTF 124 V 183, consid. 4a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2013/2006, dell'11 dicembre 2009, consid. 6). È quindi necessario esaminare in un primo tempo se i gravami relativi al diritto di essere sentito sono

ammissibili (cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4).

Posto quanto precede è comunque necessario sottolineare che la regola dell'annullamento della decisione impugnata in caso di violazione del diritto di essere sentito comporta un'eccezione: tale vizio può essere sanato quando l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere d'esame dell'autorità precedente e che la parte può quindi esercitare i suoi diritti nella medesima misura (DTF 133 I 201, consid. 2; DTF 129 I 129, consid. 2.2.3; DTF 126 I 68, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1C_104/2010, del 29 aprile 2010, consid. 2.1). La riparazione della decisione viziata dovrebbe tuttavia costituire un'eccezione e in linea di massima dovrebbe essere esclusa quando, nella fattispecie, la violazione dei diritti di parte è stata particolarmente grave (sentenze del Tribunale federale 1C_452/2009, del 10 marzo 2010, consid. 2.2; 1C_265/2009, del 7 ottobre 2009, consid. 2.3; DTF 126 I 68, consid. 2). Infine, però, l'autorità di ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa all'autorità precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe inutilmente la procedura (DTF 133 I 201, consid. 2.2 e sentenza del Tribunale federale 1C_265/2009, consid. 2.3).

Come già considerato sopra (cfr. prec. consid. 2.2), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 49 PA, dispone dello stesso potere di cognizione dell'autorità di prima istanza ed una riparazione della violazione del diritto di essere sentito non è esclusa.

3.2. In primo luogo, i ricorrenti invocano una violazione del diritto di essere sentiti perché non gli sono stati sottoposti il parere dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (qui di seguito ARE) del 14 giugno 2007 e il verbale della riunione dell'UFT con il medesimo nonché le prese di posizione delle autorità cantonali. I ricorrenti invocano che non gli è stata concessa la facoltà di esprimersi su detti documenti mentre "le questioni pianificatrici in generale e della viabilità in particolare" sarebbero state elemento centrale delle opposizioni.

3.2.1. Come già considerato (cfr. prec. consid. 3.1), secondo l'art. 26 PA, il diritto di essere sentito garantisce quello di consultare l'incarto, come pure di esprimersi sugli atti (artt. 29 e 30 PA). La parte ha quindi il diritto di consultare gli atti essenziali di una procedura prima che venga emanata la decisione, per potere fare amministrare le prove pertinenti, partecipare all'amministrazione delle prove e fare valere la sua argomentazione in modo efficace e pertinente (DTF 129 I 85, consid. 4.1;

DTF 126 I 7, consid. 2b). Il diritto di consultare gli atti comprende, anche, in una certa misura, il diritto di esigere delle copie di certi documenti da parte dell'amministrazione, a condizione però che questo non comporti una perdita di tempo importante e delle spese eccessive per quest'ultima; alle medesime condizioni è pure ammesso il diritto di potere fare delle copie su di un apparecchio dell'amministrazione – mediante pagamento delle relative spese – di documenti di formato normale (DTF 126 I 7, consid. 2b; DTF 112 Ia 377, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-7818/2006 del 1° febbraio 2008, consid. 5; DTF 131 V 35, consid. 4.2).

Anzitutto, però, si deduce dai disposti legali e dalla giurisprudenza summenzionata che il diritto di consultare gli atti presuppone una richiesta da parte dell'amministrato. Nella fattispecie, lo scrivente Tribunale deve constatare che l'autorità di prima istanza non ha, in effetti, trasmesso i documenti elencati dai ricorrenti, i quali tuttavia – anche se rappresentati da avvocati – non li hanno mai chiesti, nemmeno per mezzo di una richiesta di consultazione della totalità dell'incarto prima che venisse emanata la decisione, che l'UFT ha chiaramente annunciato come imminente con lettera alle parti del 20 maggio 2009 (doc. 87 incarto UFT). Già per questo motivo, il gravame della violazione del diritto di consultare gli atti deve essere respinto.

3.2.2. Per quanto attiene più precisamente ai documenti citati dai ricorrenti (cfr. prec. consid. 3.2), essi lamentano di non avere ricevuto la presa di posizione finale dell'ARE, del 14 giugno 2007 (incarto UFT, doc. 59), il verbale della seduta tenutasi a V._____ il 4 maggio 2007 tra l'UFT, l'ARE e le FFS (incarto UFT, doc. 58) e le varie prese di posizione del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (incarto UFT, doc. 11, 21, 59 e 66).

Come considerato anche qui sopra, però, supponendo che vi sia un diritto ad ottenere d'ufficio delle copie di certi documenti, sarebbe comunque necessario che detti atti siano pertinenti per la parte in causa (cfr. prec. consid. 3.2.1), e quindi che gli stessi si riferiscano alla situazione dell'opponente o quanto meno – per quanto pertinente – all'argomentazione sviluppata nell'opposizione. Nella fattispecie, i ricorrenti, anche se all'epoca rappresentati da due avvocati differenti, hanno sollevato la stessa argomentazione, riferita alla situazione viaria nella zona ed in particolare circa la Via W._____ considerata dagli opponenti come poco adeguata ad accogliere dei mezzi pesanti, che a loro volta usano. Gli atti di cui si lamenta ora l'assenza di trasmissione d'ufficio, invece,

concernono la questione di sapere se il progetto qui querelato era in conflitto con il progetto cantonale di collegamento stradale tra l'A2 e l'A13. Questa questione era da risolvere secondo la procedura definita all'art. 62 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA, RS 172.010), procedura nella quale gli opponenti non sono per niente coinvolti (v. al proposito Messaggio del Consiglio federale circa il progetto di legge sulla semplificazione e la coordinazione delle procedure di decisione, FF 1998, *2029* segg. spec. 2037 seg. e 2051 seg.).

Di conseguenza, l'UFT non ha commesso nessuna violazione del diritto di essere sentito per il fatto di non avere trasmesso dei documenti – tra l'altro neanche richiesti almeno in via generica – e che non si riferiscono alla situazione particolare dei qui ricorrenti.

3.3. In secondo luogo, i ricorrenti contestano un'altra violazione del diritto di essere sentiti nella misura in cui l'UFT non ha richiamato l'integralità dell'incarto della procedura cantonale concernente la sistemazione della zona toccata dal progetto e più precisamente l'incarto completo della causa oggetto della sentenza dell'8 maggio 2005 del Tribunale della pianificazione del territorio (ora Tribunale cantonale). Per giunta, a leggere il ricorso, questo rifiuto dell'UFT non sarebbe stato motivato.

3.3.1. Come già considerato qui sopra (cfr. prec. consid. 3.1) il diritto di essere sentito comporta anche quello di fare amministrare delle prove (art. 33 PA). Questa garanzia consente alla parte di formulare offerte di prove pertinenti, di esigere che sia dato seguito a queste offerte e di assistere all'amministrazione delle prove essenziali dell'autorità o di un'altra parte (DTF 135 I 187, consid. 2.2; DTF 134 I 140, consid. 5.3; DTF 133 I 270, consid 3.1; sentenza del Tribunale federale 1C_187/2010, del 1° febbraio 2011, consid. 4.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., pag. 296 e segg.; PATRICK SUTTER, in: Kommentar VwVG, ad art. 33 PA). Conformemente all'art. 33 PA, l'autorità ammette le prove offerte dalla parte se appaiono idonee a chiarire i fatti. Questi ultimi sono da determinarsi in base all'interpretazione – eseguita dall'autorità – del diritto applicabile. Di conseguenza, l'autorità può tranquillamente eseguire un apprezzamento anticipato delle prove per decidere se – in base alla sua interpretazione della legge – il fatto di cui si chiede l'amministrazione della prova sia pertinente o meno per risolvere il caso. L'autorità può quindi anche porre un termine all'istruzione della causa quando giudica che il fatto da accertare non è importante per l'esito del litigio (DTF 126 I 15, consid. 2a/aa; sentenza del Tribunale federale 2A_404/2002, del 9 feb-

braio 2007, consid. 4.1). Un tale apprezzamento anticipato delle prove è di conseguenza perfettamente lecito e non viola in nessun modo il diritto di essere sentito, fintanto che l'apprezzamento delle prove non è arbitrario (sentenza del Tribunale federale 2C_643/2010, del 1° febbraio 2010, consid. 5.3) di conseguenza, il solo rifiuto di amministrare delle prove non costituisce per niente *ipso facto* una violazione del diritto di essere sentito.

3.3.2. Nella presente fattispecie, lo scrivente Tribunale constata in primo luogo che nell'incarto dell'UFT si trova precisamente quella sentenza del Tribunale della pianificazione del territorio, dell'8 aprile 2005, menzionata dai ricorrenti (incarto UFT, doc. 28bis). È pure esatto che la totalità dell'incarto oggetto di questa sentenza non è stata acquisita agli atti. Contrariamente a quanto invocato dai ricorrenti, l'UFT, nell'atto impugnato, ha considerato che la zona interessata dal progetto e precisamente quella zona "U._____" situata sul territorio del Comune di Y._____ era una zona senza destinazione, riferendosi su questo punto alla valutazione emessa dall'ARE (decisione impugnata, cifra 3.2 o 7.1.6).

Lo scrivente Tribunale ritiene quindi che non solo vi sono degli elementi di prova relativamente alla problematica dell'azzonamento del comparto toccato, ma che con il riferimento alla presa di posizione dell'ARE, l'autorità di prima istanza ha fatto capire in modo più che sufficiente – anche se implicito, essendo le parti rappresentate da avvocati, le ragioni per cui non venivano richiesti gli atti della procedura oggetto della sentenza cantonale summenzionata. Non s'intravede in effetti la necessità di richiamare l'intero incarto di una causa cantonale quando l'autorità in ogni caso ha tenuto conto delle risultanze di detta sentenza, poggiando, per giunta, sulla valutazione dell'autorità federale specializzata in materia di pianificazione del territorio. Di conseguenza, il gravame della violazione del diritto di essere sentito su questo punto va integralmente respinto.

3.4. Infine, sempre sotto l'aspetto formale di un'asserita violazione del diritto di essere sentito, i ricorrenti – specialmente la ricorrente 3, allora rappresentata da un altro patrocinatore – lamentano che questa parte non sia stata convocata regolarmente al sopralluogo informale tenutosi a X._____ il 22 aprile 2009.

3.4.1. Il diritto di essere sentito comporta, come già ricordato, il diritto di partecipare all'assunzione delle prove e quindi, trattandosi di un

sopralluogo, di assistervi (artt. 18 e 29 PA, pure art. 39 della legge di procedura civile federale del 14 marzo 1947 [PCF, RS 273] per rinvio dell'art. 19 PA; v. pure precedente consid. 3.1).

3.4.2. La ricorrente 3, all'epoca, era rappresentata dall'avv. L._____, il quale, in ogni caso, era presente quale sostituto del suo collega E._____ al sopralluogo esperito dallo scrivente Tribunale nell'ambito della procedura di ricorso (v. verbale di sopralluogo del 25 novembre 2011). Inoltre, la ditta C._____ stessa, rappresentata dal suo direttore, ha pure partecipato al sopralluogo summenzionato.

Senza che sia necessario emettere lunghe considerazioni in proposito, lo scrivente Tribunale deve ritenere che questa parte ha potuto partecipare al sopralluogo esperito nell'ambito della procedura di ricorso, al seguito del quale è stato allestito un verbale sul quale le parti hanno anche potuto esprimersi. Di conseguenza, visto quanto considerato precedentemente (cfr. prec. consid. 3.1), l'eventuale vizio di una violazione del diritto di essere sentiti è considerato come sanato.

4.

In maniera quantomeno concisa, i ricorrenti constatano poi che la decisione impugnata contiene degli oneri (cifra 2.6 e 2.7 del dispositivo della decisione impugnata); essi espongono che questo fatto già dimostrerebbe che l'approvazione dei piani non poteva essere rilasciata. Dalla motivazione adotta dai ricorrenti, lo scrivente Tribunale deve constatare che non si sa neanche esattamente quale sarebbe il gravame qui promosso dai ricorrenti; non c'è – almeno genericamente – nessuna indicazione di un qualsivoglia principio di diritto o disposto legale (cfr. prec. consid. 2.3).

Di conseguenza, lo scrivente Tribunale esaminerà molto brevemente tale argomentazione.

Gli oneri, le condizioni ed altre clausole accessorie non sono previste esplicitamente nella PA; dette clausole accessorie hanno comunque quale scopo di regolare certe modalità relative all'oggetto principale della decisione o di garantirne una buona esecuzione in conformità alle esigenze legali. Nella fattispecie, l'UFT ha imposto degli oneri alla controparte, ossia degli obblighi accessori al diritto (nella fattispecie il diritto di costruire l'infrastruttura) oggetto principale della decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008, del 15 giugno 2011, consid. 12.1 e rif. cit.). Anche se accessorie, imponendo

un onere, le clausole devono rispettare le stesse condizioni della decisione che esse completano, ossia la legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità. In ogni caso l'autorità non dovrà mai respingere una richiesta quando quest'ultima potrebbe essere accordata accompagnata da un onere (stesso rif. di cui sopra). Nella presente fattispecie, gli oneri invocati esigono che dei piani di dettaglio siano sottoposti all'UFT per approvazione qualora l'installazione dovesse essere assoggettata all'OPIR (ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, RS 814.012) (onere 2.6) e che un concetto di smaltimento dei rifiuti edili sia sottoposto ad un servizio del Canton Ticino (onere 2.7).

L'onere imposto con la cifra 2.6 prescrive – qualora l'OPIR dovesse essere applicabile all'installazione – di allestire dei piani di dettaglio.

I piani di dettaglio non sono definiti positivamente nella Lferr; il legislatore ha invece prescritto che detti piani di dettaglio forniti in base ad un progetto già approvato vengono esaminati secondo la procedura semplificata dell'art. 18*i* Lferr. Risulta dal disposto appena citato, così come dagli artt. 17 e segg. Lferr, che i piani di dettaglio sono stati introdotti per consentire l'approvazione successiva di elementi di un'infrastruttura che richiedono una pianificazione più fine dei piani sottoposti all'approvazione ordinaria (cfr. sentenza succitata; DTF 131 II 581 consid. 2.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale, A-4111/2007, del 27 ottobre 2008, consid. 8.1 e 8.2; cfr. pure Messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1998 *2029* e segg. spec. 2058). Di conseguenza, fissare un onere per richiedere dei piani di dettaglio – nella fattispecie per garantire il rispetto di una legislazione specifica – è perfettamente lecito. Tale esigenza rispecchia peraltro anche il principio della proporzionalità ai sensi di quanto considerato sopra.

L'onere contenuto nella cifra 2.7 impone alla controparte di allestire un piano di smaltimento dei rifiuti edili e di sottoporlo al servizio cantonale competente. Tale onere concerne in sé le modalità dell'esecuzione dei lavori stessi, e quindi una fase posteriore all'approvazione dei piani. Non s'intravede, in base all'argomentazione dei ricorrenti, come questa richiesta dimostrerebbe che i piani non potevano essere approvati.

I gravami dei ricorrenti devono quindi essere respinti.

5.
Il ricorrenti sollevano vari gravami legati alla pianificazione del territorio.

5.1. In primo luogo, viene invocata una violazione dell'art. 18 cpv. 5 Lferr e della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700) nella misura in cui sarebbe stato necessario un piano settoriale che consenta la progettazione dell'impianto querelato.

Lo scrivente Tribunale nota a titolo liminare che questo gravame è per lo meno poco sostanziato da parte dei ricorrenti (cfr. prec. consid. 2.3) e verrà, se non addirittura considerato irricevibile, trattato brevemente qui di seguito.

5.1.1. Il piano settoriale è stato introdotto nella pianificazione del territorio con la LPT nel 1979, e più precisamente all'art. 13 LPT il quale recita : "la Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro" (cpv. 1). Questa disposizione concerne soltanto le opere federali (v. titolo del capitolo 2 della LPT). L'art 18 cpv. 5 Lferr, dal canto suo recita: "per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio".

Da queste due disposizioni risulta abbastanza chiaramente che il piano settoriale, strumento di pianificazione del territorio, deve definire le grandi linee direttrici di detta pianificazione trattandosi di infrastrutture o progetti che "incidono considerevolmente" sul territorio. Risulta pure da quanto considerato qui sopra che si tratta, nell'ambito dell'art. 13 LPT, del territorio e di attività della Confederazione, che devono essere coordinate tra di loro tenendo conto della pianificazione cantonale, più precisamente del piano direttore.

5.1.2. L'impianto qui querelato è previsto su di una superficie complessiva di 23'000 m^2, di cui 500 m^2 adibiti al deposito di merce, ed è situato sul territorio di un unico comune, ossia Y._____ (ora Z._____). Se si considerano soltanto questi elementi, non s'intravede come si possa ritenere che il progetto incida considerevolmente sul territorio svizzero a tal punto che sarebbe necessario prevederlo in un piano settoriale.

5.1.3. Va poi considerato anche un altro aspetto centrale nella problematica dei piani settoriali in Svizzera: introdotto come menzionato

nel 1979 con la LPT, l'obbligo di elaborare dei piani settoriali è stato messo in atto più o meno rapidamente secondo i settori (aviazione, strade nazionali, ferrovia, ecc.). Questo non significa però neanche minimamente che i progetti federali siano stati bloccati con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT con il pretesto che i vari progetti non erano previsti da un piano settoriale: dapprima perché un piano settoriale non "decide" l'esistenza di un'infrastruttura con incidenza spaziale; per questi settori dove non esiste ancora un piano settoriale completo, detta pianificazione si limita a constatare la presenza delle installazioni considerate e riportare vari aspetti o condizioni che già sono stati decisi (v. ad esempio il processo d'adozione del piano settoriale nel campo ferroviario, reperibile sul sito internet dell'UFT [www.bav.admin.ch]); in altre parole, l'adozione di piani settoriali è un processo continuo, che non esclude per niente la possibilità di approvare dei progetti, segnatamente quando si tratta di progetti così poco importanti (v. Messaggio del Consiglio federale, FF 1998 pag. 2250, ad art. 126 cpv. 4 del progetto di legge federale sull'organizzazione e l'amministrazione militare, LM, RS 510.10, modifiche introdotte colla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure, LCoord) (v. anche su queste questioni, PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 96 e segg.).

Questo gravame è quindi respinto.

5.2. I ricorrenti invocano poi – anche se in legame col gravame della violazione del diritto di essere sentito esaminato qui sopra (cfr. consid. 3.3 e segg.) – un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti in quanto l'UFT non avrebbe preso in considerazione la classificazione della zona così come descritta nella succitata sentenza del Tribunale della pianificazione del territorio. Di conseguenza, sarebbe realizzata una violazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT nonché un mancato rispetto verso le decisioni delle più alte istanze cantonali. Pure invocata è una violazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT nella misura in cui gli accessi stradali giudicati insufficienti non permettono di considerare che la zona sia urbanizzata ai sensi di questo disposto.

5.2.1. L'art. 22 cpv. 2 LPT prevede che l'autorità rilasci l'autorizzazione se il progetto previsto è conforme alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione (lett. a) e se il fondo è urbanizzato (lett. b). Un'approvazione dei piani rilasciata in base alla Lferr costituisce un'autorizzazione ai sensi della LPT ed in ogni caso pure le autorità federali devono rispettare il diritto federale, segnatamente la LPT; invece

le autorità federali non sottostanno al rilascio di autorizzazioni cantonali o comunali prese in applicazione della LPT (art. 18 cpv. 4 Lferr; cfr. consid. 5.2.7 qui di seguito).

Per quanto concerne in primo luogo l'asserita violazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, risulta dalla sentenza del Tribunale della pianificazione del territorio, dell'8 aprile 2005, che i fondi interessati dal presente progetto – e meglio le particelle 16, 417, 154, 153, 278 e 150 di proprietà delle FFS – si trovano in una zona senza destinazione. In effetti, seppur negando l'attribuzione dei fondi alla zona industriale, il Tribunale cantonale aveva comunque annullato anche l'attribuzione alla zona agricola decisa dal Cantone. L'ARE ha ricevuto la presa di posizione del Cantone, del 25 agosto 2006, nella quale la zona U._____ viene qualificata di zona senza destinazione; unitamente alla presa di posizione in questione, l'ARE ha pure ricevuto la sentenza del TPT. Nella sua valutazione in qualità di autorità federale specializzata, ha peraltro ripreso precisamente questa qualificazione in considerazione e non ha elevato nessuna obiezione contro il progetto in questione (incarto di prima istanza, doc. 59).

Di conseguenza risulta già in primo luogo che l'argomentazione dei ricorrenti che pretendono – ogni tanto – che la zona sia agricola, non è sostenibile. Pure da respingere – ed in modo succinto vista la motivazione adottata dai ricorrenti (v. prec. consid. 2.3) – è l'argomentazione dei ricorrenti che pretendono che la realizzazione del progetto avrebbe imposto un miglioramento fondiario generale perché "tutta la zona è una zona agricola". Infine, non vi può essere una violazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT quando alla zona in questione non è stata conferita nessuna utilizzazione.

5.2.2. Per quanto concerne la condizione dell'urbanizzazione del fondo, questa nozione viene interpretata alla luce dell'art. 19 LPT. Qui di seguito, vista l'argomentazione dei ricorrenti, verrà esaminata specialmente la questione delle vie d'accesso e non gli altri componenti dell'urbanizzazione. La nozione dell'art. 19 LPT è una nozione giuridica imprecisa che si deve interpretare in funzione dell'utilizzazione prevista (DTF 123 II 350 consid. 5b). In ogni caso, l'urbanizzazione del fondo deve essere realizzata al più tardi alla fine dei lavori di costruzione (v. pubblicazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio, ora ARE, intitolata "Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire", Berna 1981, pag. 274). L'onere di urbanizzare una zona edificabile poggia in primo luogo sulle collettività pubbliche, di solito i comuni (designati dal diritto cantonale per il rinvio

dell'art. 25 LPT; su queste questioni, v. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, op. cit., pag. 317 e segg.).

5.2.3. In primo luogo, lo scrivente Tribunale constata che la zona d'insediamento dell'impianto è provvista di strade, elemento pacifico nella presente vertenza. Risulta invece dal sopralluogo eseguito il 25 novembre 2011, che gli accessi, in particolare la parte di Via W._____ che scorre dinanzi ai fondi dei qui ricorrenti fino alla stazione di carico, sono carenti sotto vari aspetti. In effetti, su di una tratta abbastanza breve (150 metri all'incirca), la Via W._____ è stretta al punto di non consentire ovunque la possibilità a due veicoli pesanti d'incrociarsi (v. specialmente foto 7 e 9, scattate all'altezza del fondo della ditta C._____).

5.2.4. I ricorrenti invocano, sia in questa sede che in sede di prima istanza, che dette vie di comunicazione non sono adeguate al traffico generato dall'impianto di scarico e che di conseguenza, l'approvazione non poteva essere rilasciata. Lo scrivente Tribunale constata che i ricorrenti presentano di nuovo una motivazione insufficiente (cfr. prec. consid. 2.3), accontentandosi della semplice ripetizione di motivi già espressi, senza peraltro confrontarsi con l'atto impugnato. In effetti, in quest'ultimo, l'UFT ha considerato che, visti gli accertamenti presi in corso di procedura, la situazione sarebbe stata sanata e che gli accessi al piazzale di carico potevano essere stimati sufficienti.

Lo scrivente Tribunale constata che l'UFT si è rivolto ripetutamente al Comune o alle FFS al fine di conoscere gli sviluppi della progettazione di migliorie stradali nella zona industriale di X._____. Risulta dagli atti che il Comune ha annunciato più volte l'intenzione di prendere i necessari provvedimenti, in particolare circa la Via W._____ nel Comune di X._____ (v. atti di prima istanza, doc. 72bis intitolato "Potenziamento dell'allacciamento stradale della zona industriale, Studio di fattibilità" del dicembre 2007; v. pure doc. 36, 58 pag. 3, punto 5 ed altri). Visto quanto considerato qui sopra, ossia che la condizione dell'art. 22 cpv. 2 LPT è riempita quando gli interventi d'urbanizzazione sono finiti contemporaneamente alla fine dei lavori di costruzione dell'impianto, l'UFT non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento, né violato l'art. 22 cpv. 2 LPT. Non s'intravede in effetti per quali motivi l'autorità di prima istanza doveva mettere in dubbio le dichiarazioni del Comune, specialmente se si considera che le FFS hanno più volte confermato anche l'intenzione di contribuire finanziariamente a detti lavori di sistemazione (stessi rif. di cui sopra).

5.2.5. Ora, lo scrivente Tribunale deve comunque considerare quanto segue. All'occasione del sopralluogo del 25 novembre 2011, allorquando l'impianto querelato era quasi terminato, si è potuto constatare che gli interventi stradali previsti non erano stati avviati. Con scritto del 30 novembre 2011, ribadito il 4 gennaio 2012, il giudice istruttore si è rivolto al Comune di X._____ chiedendo a che stadio di realizzazione era il progetto di cui sopra, ossia il progetto di potenziamento dell'allacciamento stradale della zona industriale commissionato nel 2007. Con scritto del 12 gennaio 2012, il Comune ha affermato che il credito necessario alla realizzazione della "tappa 0" era stato rilasciato dal Consiglio comunale nel mese di maggio 2011; la "tappa 0" consiste in lavori circa l'allargamento dell'assetto stradale della Via W._____, l'installazione di un semaforo che consenta a mezzi pesanti d'incrociarsi senza pericolo e interventi di rifacimento del manto stradale (v. allegati ad D. 43, specialmente il Messaggio municipale del 27 aprile 2010, pag. 5).

Visto quanto sopra considerato però (specialmente consid. 5.2.2), lo scrivente Tribunale ricorda che l'onere di realizzare un'urbanizzazione idonea poggia sui comuni. Di conseguenza, anche se il ritardo nella realizzazione dei progetti comunali, senza dubbio necessari – specialmente per quanto riguarda la tappa "0" testé descritta – pone un problema, né l'UFT, né il TAF hanno la competenza d'imporre al Comune che vengano realizzati questi interventi; peraltro, neppure le FFS dispongono di tale facoltà. Di conseguenza, non s'intravede su che base imporre alla controparte dei lavori su delle strade comunali, anche se ritenuti fortemente necessari.

Un annullamento dell'approvazione dei piani come richiesto dai qui ricorrenti, invece, non è neanche proponibile, perché lesivo – tra l'altro – del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.): detti lavori dovrebbero avvenire in un futuro abbastanza prossimo nella misura in cui il credito necessario di 763'000.-- franchi è stato accordato dal Consiglio comunale nel scorso mese di maggio del 2011 ed il progetto pubblicato (v. lettera del Comune di X._____, del 12 gennaio 2012, doc. 43). Inoltre, prendendo in considerazione il traffico annuo di mezzi pesanti prevedibile (ossia 29'000 movimenti all'anno; cfr. studio d'impatto ambientale, incarto di pubblicazione, doc. 6), si deve considerare che il traffico giornaliero (preso su 5 giorni lavorativi alla settimana) di mezzi pesanti è attorno ai 110 movimenti al giorno (andata e ritorno). Tale traffico non corrisponde esattamente alle descrizioni, quasi apocalittiche dei qui ricorrenti per i quali dovrebbero circolare – in particolare su questa tratta – "immani montagne di tonnellate" di merce trasportate da un numero non meglio

precisato di veicoli. Detto traffico rappresenta in media 11 movimenti all'ora, andata e ritorno (e meglio 5,5 veicoli all'ora); di conseguenza, anche se le condizioni attuali della Via W._____ non sono ideali, detto volume di traffico non genererà un rischio tale da considerare che l'impianto non dovrebbe essere esercitato, viste le difficoltà d'incrocio. In effetti, anche se stretta, la Via W._____ offre una visibilità sufficiente prima della tratta in questione; inoltre la velocità fissata è di 30 km/h. Se si considera, ancora una volta, che gli interventi di miglioria dovrebbero essere intrapresi in un futuro prossimo, la conclusione dei qui ricorrenti deve essere respinta.

5.2.6. Con l'argomentazione succitata (cfr. prec. consid. 5.2), i ricorrenti invocano che l'UFT non avrebbe rispettato le decisioni delle più "alte istanze cantonali".

Tale punto di vista non può essere seguito: dapprima perché la sentenza del Tribunale della pianificazione del territorio (ora Tribunale cantonale), precisamente e come menzionato (cfr. prec. consid. 5.2.1), non attribuiva nessuna classifica alla zona in questione e poi perché, in base all'art. 18 cpv. 4 Lferr, come giustamente ritenuto dall'UFT, "non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria". I ricorrenti non sembrano avere realizzato la portata di questa disposizione, che in ogni caso consente un gran margine di manovra per i progetti federali e non solo quelli ferroviari (v. FF 1998 pag. *2029* segg, spec. *2055*; per illustrazioni pratiche : sentenze del Tribunale amministrativo federale nella causa A-1836/2011, del 23 agosto 2011, consid. 3.1.3 e rif. citati; A-70/2010, del 31 agosto 2010, consid. 3.2 e rif. citati). In altri termini, nella misura in cui l'autorità federale adempie al suo dovere consultando le autorità cantonali e federali per coordinare proprio la procedura d'approvazione, non si può più, di seguito, chiedere che vengano rispettate delle decisioni cantonali o comunali in materia di pianificazione. Se è conforme all'interesse pubblico della Confederazione, ritenuto superiore *ex lege* – ed è proprio questo il senso dell'art. 18 cpv. 4 Lferr – allora l'autorità federale può decidere senza tener conto di decisioni cantonali o comunali. Di conseguenza, non era necessaria, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, nessuna autorizzazione delle autorità cantonali in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LPT.

6.
Il ricorrenti invocano poi una violazione della legge federale del 7 ottobre

1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambientale (OEIA, RS 814.011), poiché sarebbe stato necessario "in tutta evidenza" l'allestimento di uno studio d'impatto ambientale.

6.1. Secondo l'art. 10*a* LPAmb, "prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche" (cpv. 1); "sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente" (cpv. 2); infine, "Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua".

Risulta quindi da questo disposto legale che non ogni costruzione né trasformazione d'impianto sottostà all'obbligo di allestimento dell'esame dell'impatto sull'ambiente. Usufruendo della delega conferita dalla legge, il Consiglio federale ha emanato la succitata OEIA, la quale, nei suoi allegati contiene l'elenco delle istallazioni di cui la costruzione o la modifica richiede lo studio d'impatto ambientale; pertinente nella presente fattispecie è l'allegato 8.6 OEIA in collegamento con l'allegato 12.2. Ne risulta che una "piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m^2 o volume di deposito superiore a 120 000 m^3" necessita l'allestimento di uno studio d'impatto ambientale – per quanto riguarda la presente procedura d'approvazione di competenza dell'UFT – quando il preventivo raggiunge 40 milioni di franchi (esclusi gli impianti di sicurezza).

6.2. Nella presente fattispecie, l'impianto consiste nella costruzione di 4 binari con 1 rampa auto e una rampa di carico, un corpo uffici di 50 m^2 con 5 posteggi auto, 3 posteggi autocarri di 27 x 4 metri, un deposito merci di circa 500 m^2; la superficie totale dell'impianto raggiunge i 23'000 m^2 ed il preventivo ammonta a 11 milioni di franchi (v. rapporto tecnico, incarto di pubblicazione, doc. 3). È quindi indiscutibile che l'impianto – molto meno importante di quanto descritto nell'OEIA e che non raggiunge di gran lunga il preventivo di 40 milioni – non sottostà all'allestimento di uno studio d'impatto ambientale ai sensi della LPAmb e dell'OEIA.

A titolo abbondanziale, del resto, si farà notare che uno studio concernente l'impatto dell'impianto era comunque stato allestito e quindi anche sottoposto all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il quale non ha mai emesso obbiezioni al riguardo.

Questo gravame è quindi decisamente respinto.

7.
Risulta dalle considerazioni di fatto qui sopra (cfr. consid. F) che le FFS, rimaste infruttuose le trattative con i qui ricorrenti circa l'acquisito dei binari di raccordo, hanno avviato, il 31 ottobre 2007 una procedura formale d'espropriazione, dando la possibilità ai ricorrenti di opporsi alla misura d'espropriazione.

Con atto del 30 novembre successivo, i ricorrenti – agendo a nome del Consorzio D._____ – avevano interposto opposizione "cautelativa", contestando l'interesse pubblico e la proporzionalità dell'espropriazione, mantenendo, inoltre le obbiezioni trattate nelle precedenti considerazioni (cfr. consid. 5 e segg.).

Con decisione impugnata, l'UFT ha respinto detta opposizione, considerando che le FFS avevano perfino accordato troppi diritti agli opponenti dandogli la facoltà di opporsi all'espropriazione.

Nel presente ricorso viene menzionata questa circostanza senza che si possa sapere esattamente se l'espropriazione di per sé è sempre contestata o meno. In effetti, la motivazione del gravame è inesistente.

Di conseguenza, verrà soltanto menzionato che secondo l'art. 16 della legge del 5 ottobre 1990 sui binari di raccordo ferroviario (RS 742.141.5), "l'approvazione del piano di utilizzazione (art. 5) conferisce il diritto di espropriazione (art. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione, LEspr, RS 711)" (cpv. 1); "il diritto di espropriazione spetta all'ente pubblico competente per la determinazione del piano di utilizzazione. Questi può cederlo a un raccordato mediante dichiarazione scritta" (cpv. 2); infine, "la procedura di espropriazione si limita al disbrigo delle pretese notificate (art. 30 cpv. 1 lett. c LEspr). Non sono ammesse opposizioni all'espropriazione, né domande di modifica dei piani".

Nella presente fattispecie, il piano d'utilizzazione cantonale non era necessario, visto il tenore dell'art. 18 cpv. 4 Lferr (cfr. prec. consid. 5.2.6); l'ente espropriante sono le FFS che dispongono *ex lege* del diritto

d'espropriazione (artt. 3 e 5 Lferr). Di conseguenza e conformemente al cpv. 3 dell'art. 16 della summenzionata legge, la facoltà d'opposizione è stata soppressa per i proprietari di binari di raccordo qualora un progetto delle ferrovie necessita l'uso di queste installazioni. La decisione querelata è quindi perfettamente conforme alla legge. Purché le pretese d'indennità non siano ancora state disbrigate mediante accordo bonale (le trattative sono in corso dal 2005), le richieste d'indennizzo contenute nell'opposizione del 30 novembre 2007 potranno essere demandate alla Commissione federale di stima (CFS), ***Circondario.

Visto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.

8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite a 2'000.-- franchi, importo che viene interamente compensato con l'anticipo spese versato dalle ricorrenti.

Infine, visto l'esito del ricorso e con riferimento all'art. 64 cpv. 1 PA e all'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, alle ricorrenti non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.
Le spese di procedura, di 2'000.-- franchi, sono poste a carico delle ricorrenti, e vengono compensate con l'anticipo già versato dalle stesse.

3.
Comunicazione a:

– ricorrenti (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (raccomandata; n. di rif.***)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: